



STATUTO “ASSOCIAZIONE GOTTIFREDO”

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, a tempo indeterminato, l'Associazione culturale denominata «*Associazione Gottifredo*», con sede in Alatri, *vicolo Orto Pecci al civico n. 6*. L'associazione si qualifica, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, come associazione di promozione sociale, *e potrà eventualmente aderire al regime di legge 398/91*.

E' facoltà dell'associazione richiedere l'iscrizione all'anagrafe delle Onlus nel caso in cui, come previsto dalle leggi vigenti, le attività istituzionali effettivamente svolte siano da ritenersi esclusivamente finalizzate al perseguimento di finalità di solidarietà sociale in virtù del riconoscimento di apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

Articolo 2 – Finalità, principi, attività e oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.

Essa è apartitica, ha carattere autonomo da qualsiasi altro ente, società o privato e si basa sui seguenti principi: centralità della persona, dei territori e delle culture, impossibilità di distribuzione, sotto qualsiasi forma, dei proventi e del patrimonio dell'associazione, parità tra i generi e uguaglianza delle opportunità tra donne e uomini, libertà e dignità degli associati, democraticità, elettività e gratuità delle cariche negli organi associativi, partecipazione, trasparenza e responsabilità sociale, efficienza ed efficacia.

Le attività dell'Associazione sono dirette:

- a) alla promozione della cultura, dell'arte e della musica *e dello sport*;
- b) alla tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose e delle risorse d'interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche e gli archivi di Stato, e alla prevenzione di azioni dannose contro tali beni;
- c) all'affermazione del diritto alla cultura, alla educazione ed alla formazione permanente *e sportiva in genere*;
- d) allo sviluppo ed alla promozione del turismo sociale e culturale con particolare riferimento alla terza età ed all'attività giovanile;
- e) all'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
- f) alla valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- g) allo sviluppo della democrazia e della persona umana.

Più in particolare l'Associazione:

- 1) promuove *il recupero e la valorizzazione dei patrimoni materiali e immateriali della provincia di Frosinone, della regione Lazio e di quelle vicine, in Italia e all'estero. Prende in gestione edifici, residenze storiche o di pregio artistico come sede di attività artistiche, culturali e produttive intese alla formazione delle giovani generazioni*;
- 2) *promuove e realizza attività artistiche, culturali, sportive, produttive intese alla formazione e all'occupazione delle giovani generazioni*;
- 3) favorisce la conoscenza della Città di Alatri e dei centri di maggior valore artistico, storico, urbanistico della Provincia di Frosinone, della Regione Lazio e di quelle *vicine*, in Italia e all'estero;



- 4) opera una costante attività di informazione rivolta alle comunità di connazionali all'estero con specifiche pubblicazioni e attraverso la creazione di uno o più siti internet dedicati; ***promuove la conoscenza e la diffusione della cultura digitale e sperimenta e favorisce l'uso dei social network e dei nuovi media per l'affermazione dell'arte, della musica, della cultura e dello sport;***
- 5) ***organizza e gestisce programmi didattici, artistici, culturali, quali master, corsi di perfezionamento, laboratori, concerti, convegni di studio, mostre, pubblicazione e presentazione di libri e qualunque altra attività simile; promuove, realizza e gestisce servizi per la programmazione e lo sviluppo delle predette attività e promuove la creazione di un sistema diffuso di accoglienza e ospitalità che consenta di offrire opportunità di residenza collegate con il loro svolgimento;***
- 6) istituisce e incentiva corsi di formazione per lo sviluppo delle professioni legate all'arte, la cultura, la musica, ***lo sport; istituisce e organizza corsi di lingua e cultura italiana ed europea finalizzati all'interscambio culturale e didattico con i paesi esteri e le loro istituzioni didattiche di ogni ordine e grado, nonché a supporto delle attività promosse dagli enti accademici e universitari relative ai programmi intergovernativi Turandot, Marco Polo, Erasmus;***
- 7) assume la gestione, diretta o attraverso concessione regolata da specifiche modalità contrattuali, dell'esercizio di attività turistiche, ricettive e alberghiere, quali ristoranti, librerie, bar, vendita di prodotti tipici e di vario merchandising, comprese quelle che comprendono la somministrazione di alimenti e bevande, ***tutte svolte eventualmente anche in forma marginale commerciale;***
- 8) svolge attività di ***fund raising e crowdfunding*** per la ricerca di finanziamenti e sponsorizzazioni finalizzate allo svolgimento delle diverse attività;
- 9) partecipa a bandi, pubblici e privati, per l'ottenimento di finanziamenti pubblici, nazionali, europei o indetti da fondazioni, società private o altri enti;
- 10) partecipa ad enti, associazioni, comitati, società cooperative e loro consorzi, raggruppamenti temporanei e di scopo, e più in generale a qualsiasi forma di partenariato purché abbia finalità sociali, culturali, ***sportive***, di formazione, di produzione e lavoro compatibili con quelle dell'Associazione.

L'Associazione potrà in ogni caso compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. Essa è autorizzata, in caso sia necessario, ad assumere lavoratori dipendenti o ad avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

Articolo 3 – Soci

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

In particolare possono rivestire la qualità di soci:

- a) persone fisiche ***di ogni nazionalità*** e giuridiche e associazioni di fatto;
- b) enti pubblici italiani, stranieri o internazionali.

La qualità di socio non è trasmissibile per atto *inter vivos* e non è trasmissibile per successione, neppure a causa di morte.

I soci si distinguono in:

- 1) Soci fondatori:



Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo. La qualifica di socio fondatore è permanente.

2) Soci ordinari:

Sono soci ordinari tutti coloro che, in possesso delle necessarie qualità culturali e previa apposita richiesta, saranno ammessi con deliberazione approvata dal Consiglio Direttivo. Essi aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

3) Soci benemeriti:

Sono soci benemeriti, senza obbligo di pagamento della quota sociale, le persone o gli enti che contribuiscono con particolare apporto finanziario alla vita dell'Associazione. Tale qualifica viene concessa dal Consiglio Direttivo. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della designazione, il socio benemerito dovrà far pervenire al Presidente l'accettazione scritta della nomina.

4) Soci d'onore.

Sono soci onorari, senza obbligo di pagamento delle quote sociali, coloro che, nominati dal Consiglio Direttivo, abbiano favorito e agevolato il raggiungimento degli scopi sociali con meriti speciali o coloro che comunque rappresentino lustro e prestigio per l'Associazione.

La qualità di socio con l'indicazione della data di iscrizione sarà annotata in apposito libro tenuto presso la sede dell'Associazione. I soci fondatori ed i soci ordinari hanno l'obbligo di pagare le quote sociali entro il 31 marzo di ogni anno.

Sulla domanda di ammissione, da presentare per iscritto con qualsiasi mezzo legalmente provvisto di prova di ricevuta, il Consiglio decide di norma inappellabilmente e senza obbligo di motivazione, a maggioranza, con voto palese. Il Presidente, in particolari situazioni, potrà sottoporre la decisione a scrutinio segreto.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- c) Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata, fermo restando l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

I soci cessati non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. **Il valore della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio direttivo che può differenziarlo per i soci più giovani e gli studenti al fine di facilitarne l'iscrizione.**



Articolo 4 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

- a) l’Assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Presidente onorario;
- e) il Comitato culturale e artistico;
- f) il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- g) il Collegio dei revisori dei conti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 5 – Assemblea generale dei soci

L’Assemblea generale dei soci può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all’anno entro il mese di giugno. E’ costituita da tutti i soci che hanno diritto al voto purché in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea è il massimo organo deliberante ed in particolare ha il compito:

- a) di eleggere gli organi di cui alle lett. b), c), d) f) e g) dell’art. 4, provvedendo, in casi eccezionali e con adeguate motivazioni, alla loro revoca;
- b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) di deliberare sulle proposte di regolamento e sugli altri oggetti attinenti alla gestione associativa presentate dal Consiglio direttivo;
- d) di ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio direttivo.

Quando si riunisce in modalità straordinaria può inoltre:

- e) deliberare sulle modifiche dello statuto, di norma proposte dal Consiglio direttivo;
- f) deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione;
- g) su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

L’Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti; tra le due convocazioni dovranno intercorrere non meno di un’ora e non più di ventiquattro ore.

La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sarà effettuata dal Consiglio direttivo che comunicherà ai soci, normalmente con e-mail, pec o lettera raccomandata o con altro mezzo ritenuto idoneo dal Presidente, purché dotato di prova dell’avvenuta ricezione, luogo, data e ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data fissata. La convocazione può avvenire, in alternativa, mediante affissione dell’avviso all’albo dell’Associazione presso la sede legale e sul sito internet ufficiale: in questo caso la comunicazione, completa di tutte le notizie sopra riportate, deve avvenire almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In qualsiasi momento l’Assemblea potrà essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci, entro trenta giorni dalla data della richiesta stessa.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati, quella straordinaria con la maggioranza di almeno i tre quarti dei presenti o rappresentati.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe sino ad un massimo di tre per socio.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente o da altra persona nominata dall’Assemblea stessa. Il verbale delle deliberazioni sarà redatto da un segretario eletto dall’Assemblea il quale lo sottoscriverà assieme al Presidente dell’adunanza.



L'Assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per approvare le relazioni sull'attività svolta nell'anno decorso e sulle proposte per l'anno entrante.

Articolo 6 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto minimo da cinque e massimo da nove soci.

Partecipano alle sue riunioni, in qualità di invitati permanenti, il Presidente onorario, il Direttore generale e il Direttore del Comitato culturale e artistico, se nominati. Il Consiglio designa nel suo seno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri possono essere rieletti.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, anche per rinuncia, un membro, il Consiglio così nominato resta in carica sino alla prima Assemblea utile. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, dovrà convocare l'Assemblea per la nomina delle nuove cariche.

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio:

- a) realizzare le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) sottoporre annualmente all'Assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa sull'attività svolta;
 - c) convocare l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, ogniqualvolta lo reputi necessario oppure su richiesta dei soci;
 - d) predisporre i regolamenti interni per l'ordinamento delle attività sociali e le relative modifiche;
 - e) deliberare sull'ammissione ed esclusione dei soci ordinari e determinare le sanzioni in caso di inadempimento di un socio;
 - f) nominare i soci benemeriti e quelli onorari;
 - g) nominare il Comitato culturale e artistico, ne attua i pareri vincolanti e ne valuta le proposte per la migliore attuazione degli scopi sociali;
 - h) accettare contributi volontari e lasciti offerti da soci, da terzi privati o enti pubblici;
 - i) adottare tutte le più opportune delibere per l'utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza;
 - j) deliberare sugli acquisti e sulle alienazioni e permuta dei beni mobili e immobili;
 - k) deliberare di concedere avalli, fidejussioni ed ogni altra qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma;
 - l) autorizzare e compiere ogni qualsivoglia operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione bancaria compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, scontare quietanze, crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; deliberare di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza l'estinzione dei crediti garantiti o intimati, di costituire pegni e cauzioni, di consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri, anche per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui l'Associazione aderisce;
 - m) procedere eventualmente alla designazione di un Direttore generale, le cui competenze devono essere stabilite con un apposito atto;
 - n) assumere e licenziare il personale dell'Associazione fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - o) aderire e partecipare ad altri enti, in attuazione dell'art. 2 del presente Statuto.
- p) stabilire annualmente il valore della quota associativa.**



Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da almeno tre consiglieri, nonché dal Comitato culturale e artistico. La convocazione, salvo casi d'urgenza, deve essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione. Dei deliberati consiliari sarà redatto verbale dal Segretario o, in sua assenza, da un Consigliere designato dal Consiglio stesso; il redattore sottoscriverà il verbale assieme al Presidente o a chi ha presieduto la seduta.

I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto a compensi per le funzioni proprie del ruolo istituzionale che ricoprono, per il cui svolgimento conferiscono la loro opera in forma gratuita ed hanno diritto solo ad eventuali rimborsi spese adeguatamente documentati.

Articolo 7 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte all'autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere, con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati. Presiede le riunioni del Consiglio direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, le riunioni saranno presiedute dal Vicepresidente o all'occorrenza, da altro membro designato dal Presidente stesso. Il Presidente o, in caso di impedimento, il vicepresidente e il Tesoriere disgiuntamente hanno l'esercizio della firma per conto dell'Associazione, con facoltà di riscuotere e quietanzare. Il Presidente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Vicepresidente e al Tesoriere il proprio impedimento a svolgere le sue funzioni.

Articolo 8 – Presidente onorario

Su richiesta del Presidente e del Consiglio direttivo, chiunque, cui siano riconosciuti particolari meriti culturali o artistici, può essere nominato dall'Assemblea dei soci Presidente onorario. La sua nomina è permanente e può essere revocata dall'Assemblea soltanto in conseguenza di fatti gravi.

Il Presidente onorario, senza poteri di firma e rappresentanza, può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Articolo 9 – Comitato culturale e artistico

Il Comitato culturale e artistico cura la programmazione e la direzione di tutte le attività e manifestazioni culturali e artistiche dell'Associazione.

Esprime parere vincolante sulle proposte di privati sull'uso degli spazi del Palazzo Gottifredo quando queste concernano attività culturali, artistiche ed espositive.

E' costituito da un minimo di sette a un massimo di undici componenti eletti dal Consiglio direttivo anche al di fuori dei soci stessi, purché i soci abbiano la quota maggioritaria dell'organismo.

Il Consiglio direttivo designa il Direttore artistico dell'Associazione in seno al Comitato.

La nomina da parte del Consiglio direttivo deve comunque essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea.

Il Comitato culturale e artistico decade con la scadenza del Consiglio direttivo.

Delle sedute del Comitato culturale e artistico verrà redatto un verbale a cura di un membro eletto in seno al Comitato stesso, che lo sottoscriverà assieme al Direttore artistico.

L'intero comitato potrà essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo aventi all'ordine del giorno deliberazioni in materia culturale e artistica.

Il Comitato culturale e artistico verrà convocato ogni qual volta il Presidente o il Direttore artistico o almeno tre membri del Comitato stesso lo ritengano opportuno. La convocazione, salvo casi d'urgenza, deve essere comunicata almeno sette giorni prima della riunione.



Articolo 10 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, di riconosciuta equanimità ed è nominato dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni. Ha il fine di dirimere eventuali controversie insorgenti fra l'Associazione e i soci e di fornire al Consiglio direttivo eventuali pareri.

Articolo 11 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni. Esso ha il compito di sovrintendere alla corretta tenuta della contabilità sociale; è, pertanto, autorizzato ad ogni forma di controllo della cassa sociale e dei libri contabili.

Articolo 12 – Risorse economiche

I proventi dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi dei soci, di terzi e di enti privati e pubblici;
- c) dai proventi derivanti dalla concessione del marchio *e dalle attività svolte*.

L'esercizio finanziario dell'Associazione avrà durata annuale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.



Articolo 13 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea dei soci ne determina le modalità per la liquidazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo a favore di uno o più enti aventi scopi simili o affini.

Articolo 15 – Clausola di conciliazione ed arbitrato

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, promosse da o contro i soci, da o contro l'Associazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Frosinone, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e segg. del d. Lgs. n. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Frosinone che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Articolo 16 – Disposizione finale

Per quanto non disposto nel presente Statuto saranno applicabili le norme di legge vigenti in materia.”